



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE E
MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E PER
FITNESS ALL'APERTO PRESENTI NEI PARCHI, NELLE
AREE VERDI E NELLE SCUOLE DELL'UNIONE DELLA
ROMAGNA FAENTINA – NORMA UNI EN 1176, UNI
EN 1177 E UNI EN 16630

CAPITOLATO SPECIALE

IL PROGETTISTA
Dr Marco Valtieri

COLLABORATORI
Geom. Claudio Leonardi

IL RUP
Dr. Marco Valtieri

ART. 1 – Oggetto dell'intervento

Il presente Capitolato ha come oggetto principale, l'affidamento del servizio di ispezioni periodiche delle attrezzature ludiche collocate nei parchi, nei giardini, nelle aree verdi e nelle scuole dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina, così come definito nelle Normative vigenti.

Le normative di riferimento sono:

Norma UNI EN1176 – Attrezzature per aree gioco - Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova;

Norma UNI EN1177 – Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

Norma UNI EN16630 - Attrezzature installate in modo permanente per il fitness all'aperto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

Tali norme regolano la costruzione, la corretta posa, i requisiti di sicurezza, il corretto utilizzo e i metodi di ispezione.

Il servizio è finalizzato a garantire longevità e piena efficienza delle strutture gioco e per il fitness eliminando possibili fonti di pericolo a tutela dell'incolumità pubblica, grazie anche alla possibilità di effettuazione di modesti e semplici interventi di manutenzione eseguiti dall'esecutore incaricato delle visite ispettive.

E' oggetto del servizio anche la manutenzione nei modi e nei termini indicati nel presente capitolato.

Il complessivo appalto avrà una durata di 3 anni, a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Il servizio di ispezione avrà un importo complessivo massimo annuo di €. 23.831.00 (IVA esclusa) così come dalle risultanze del computo metrico allegato, parte integrante del presente capitolato.

L'importo invece previsto per le manutenzioni, avrà un importo massimo annuo di €. 21.409,00 (IVA esclusa) e non costituirà vincolo per l'Unione, in quanto tale cifra è stata calcolata individuando l'importo mediamente occorrente ai singoli Comuni dell'URF per il corretto funzionamento delle attrezzature poste nel proprio ambito territoriale comprendente interventi semplici.

Il pagamento delle prestazioni avverrà a misura, applicando ai prezzi unitari del computo metrico allegato al presente atto, il ribasso offerto in sede di gara.

Gli importi sopra riportati, potranno variare necessariamente sulla base del numero effettivo delle attrezzature presenti nei territori delle singole Amministrazioni Comunali per effetto di rimozioni o nuovi acquisti nel limite del quinto previsto dal comma 9 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, applicando i medesimi prezzi unitari derivanti dall'offerta.

Per eventuali prestazioni ulteriori, non ricomprese nel richiamato computo metrico, che dovessero rendersi necessarie in sede di esecuzione del presente capitolato, le relative condizioni economiche e le eventuali modalità di esecuzione verranno di volta in volta concordate dal competente RUP con l'esecutore, nel limite del quinto.

ART. 2 - Direttore dell'esecuzione

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è ricoperto dal Responsabile del Progetto RUP.
2. Il direttore dell'esecuzione svolge le attività e i compiti previsti dall'art. 31 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 3 - Termine per la stipulazione del contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio di poteri di autotutela, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni salvo diverso termine di differimento concordato con l'aggiudicatario. Si richiama l'art. 18, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il responsabile del progetto (RUP) può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023. L'aggiudicatario, in caso di mancata stipulazione, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. La formalizzazione del contratto con l'operatore economico risultato aggiudicatario avrà luogo nei termini e con le modalità comunicate allo stesso dai competenti uffici dell'Amministrazione.

4. Nel caso di cui al comma 2, il contratto deve riportare la data dell'avvio dell'esecuzione del servizio e dare atto dell'avvenuta esecuzione anticipata.

ART. 4 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. Qualora l'esecutore non ottemperi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. L'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

3. Nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

4. In materia di ritardo nella consegna per cause imputabili alla stazione appaltante si osservano e applicano le disposizioni dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

5. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna per cause imputabili alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore alle percentuali previste dal comma 12 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

In tal caso la richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, deve essere inoltrata da parte dell'esecutore a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Ove l'istanza di recesso dell'Esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti da ritardo con le modalità e nei limiti previsti dal comma 14 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

In tal caso la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata da parte dell'esecutore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, mediante PEC entro i successivi 15 gg.

6. Oltre alle somme espressamente previste dal comma 5 del presente articolo, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.

ART. 5 – Durata della prestazione

1. L'appalto avrà durata di 3 anni, dal 01/01/2024 al 31/12/2026.

Le prestazioni regolate dal presente capitolato, risulteranno ultimate ad avvenuta verifica degli interventi previsti con integrale esecuzione di tutti gli adempimenti e tutte le prestazioni connesse dettagliate al successivo art. 6, da completare in ogni caso entro 60 giorni dalla data dell'esecuzione dell'ultima ispezione.

2. Alla scadenza contrattuale, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità del servizio, l'Unione si riserva l'opzione di prorogare il contratto per un periodo massimo di 6 mesi. In tal caso, ai sensi del comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal presente capitolato e suoi allegati, dal progetto e dall'offerta presentata in sede di gara.

3. Una volta ultimate le prestazioni a carico dell'aggiudicatario, il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso.

ART. 6 - Svolgimento delle prestazioni

ISPEZIONI

Per ogni attrezzatura ludica o ginnica, l'attività di ispezione è svolta secondo le modalità sotto indicate, riferibili a tre fasi distinte:

1. Ispezione visiva ordinaria: consente di individuare pericoli evidenti che possono risultare da vandalismo, da utilizzo o da condizioni atmosferiche, (esempio: pericoli come parti o bottiglie rotte). Nelle aree maggiormente a rischio, l'ispezione può essere effettuata con una frequenza che varia a seconda del numero degli utenti (giornaliera o settimanale); a volte per aree da gioco altamente frequentate o soggette a vandalismo, si può rendere necessaria un'ispezione quotidiana.

Il progetto, prevede di effettuare l'ispezione visiva con cadenza mensile per le attrezzature presenti sul territorio del Comune di Faenza (sono escluse le ispezioni visive ordinarie di tutti gli altri Comuni costituenti l'Unione della Romagna Faentina).

2. Ispezione operativa: l'ispezione operativa è un'ispezione più dettagliata per controllare l'utilizzo e la stabilità delle attrezzature, in particolare per rilevare un'eventuale usura. Occorre prestare particolare attenzione alle parti "sigillate a vita". senza però dimenticare quanto segue:

- controllo del grado di conservazione della pavimentazione;
- controllo dei livelli delle superfici;
- controllo dello stato delle fondazioni e relativo controllo della stabilità dell'attrezzatura gioco;
- controllo del corretto serraggio degli elementi di fissaggio;
- controllo dello stato della verniciatura;
- controllo dello stato della lubrificazione dei giunti;
- controllo delle parti di maggior uso come sedili, catene reti e scivoli;
- controllo dell'eventuale presenza di parti scheggiate;
- controllo visivo di eventuali parti mancanti o danneggiate ed eventuali rotture dovute a vecchiaia o atti vandalici;
- controllo dei requisiti normativi minimi con particolare attenzione all'intrappolamento.

L'esecuzione di tale ispezione deve essere effettuato da personale specializzato, ad intervalli variabili da 1 a 3 mesi.

Il progetto contempla l'effettuazione di tale ispezione con frequenza trimestrale.

Esempi di punti per l'ispezione visiva e l'ispezione operativa sono la pulizia, le distanze da terra delle attrezzature, le finiture superficiali del terreno, le fondazioni esposte, i bordi taglienti, le parti mancanti, l'usura eccessiva di parti mobili e l'integrità strutturale.

3. Ispezione principale annuale: **l'ispezione principale annuale è effettuata per stabilire il livello complessivo di sicurezza delle attrezzature, delle fondamenta e delle superfici, per esempio la conformità alla/e pertinente/i parte/i della EN1176 incluse eventuali modifiche apportate in seguito alla valutazione delle misure di sicurezza, gli effetti degli agenti atmosferici, la presenza di deterioramento o corrosione e qualsiasi variazione del livello di**

sicurezza delle attrezzature in seguito a riparazioni eseguite o all'aggiunta o sostituzione di componenti. Si deve prestare particolare attenzione alle parti "sigillate a vita". L'ispezione annuale può richiedere scavi o lo smantellamento di determinate parti. Potrebbero essere necessarie precauzioni supplementari per rilevare un altro possibile deterioramento della struttura.

L'esecuzione di tale ispezione deve essere effettuato da personale specializzato seguendo rigorosamente le istruzioni del fabbricante.

Il presente progetto prevede l'esecuzione di tale ispezione con frequenza di n.1 volta all'anno.

In presenza di attrezzature da fitness installate all'aperto in maniera permanente, le ispezioni verranno eseguite seguendo i criteri della norma UNI EN1176 per garantire un livello di sicurezza elevato. La norma UNI EN 16630 (a cui l'attrezzatura fitness soggiace) segue i requisiti e metodi di prova basato su standard S52-904 e OAS800 dedicato ad utilizzatori di altezza superiori a 1,4 metri . I metodi di prova sono quindi specifici per utenti Adulti utilizzatori delle attrezzature. I prodotti costruiti secondo questa norma non sono quindi destinati al gioco e l'uso è consentito ad adulti e/o ragazzi con altezza minima di 1,4 metri e comunque di età uguale o superiore ai 14 anni. Questi attrezzi quindi non devono intendersi come destinati al "Gioco" ma progettati per particolari esercizi fisici specifici. Le dimensioni e la configurazione dei prodotti sono quindi rivolti ad un utente adulto piuttosto che a un bambino.

Grazie alle ispezioni di cui ai precedenti punti, si ha la possibilità di provvedere tempestivamente ad eseguire interventi, opere semplici o complesse che comunque garantiscono longevità, efficienza e sicurezza delle attrezzature gioco.

Se durante le ispezioni si scoprono difetti gravi che potrebbero mettere a rischio la sicurezza, questi devono essere eliminati senza indugio. Se ciò non fosse possibile, le attrezzature devono essere rese inutilizzabili, per esempio mediante immobilizzazioni o rimozione. Dove un componente di attrezzature deve essere rimosso, per esempio per la manutenzione, gli ancoraggi o le fondamenta lasciati nel terreno devono essere rimossi o protetti e il luogo reso sicuro.

SOFTWARE – Disposizioni di progetto.

La ditta utilizzerà il software applicativo sistema GIS in dotazione al Servizio Ambiente e Manutenzione Verde dell'Unione della Romagna Faentina erogato tramite accesso a piattaforma web. L'applicativo è composto sia da App per dispositivi Android, sia da accesso a portale tramite web browser per la consultazione ed estrazione dei dati ed elaborazione dei report.

L'App permette all'esecutore di registrare i passaggi manutentivi e normativi delle attrezzature, con possibilità di allegare foto del gioco e dell'intervento da effettuare, tenendo traccia dei vari passaggi manutentivi, con la funzione automatica di georeferenziazione di ogni rilievo eseguito. Grazie a questa funzionalità è possibile avere riscontro del luogo e data di ogni passaggio manutentivo, di quale operatore sia intervenuto. L'App, grazie alla tecnologia GIS, permette al personale specializzato di raccogliere in modo veloce e preciso tramite smartphone/tablet, le informazioni necessarie ed eseguire le attività di censimento, monitoraggio e messa a norma.

Il portale comunica in tempo reale con la App sia per mettere a disposizione della App i dati aggiornati dei parchi e dei singoli giochi censiti e gestiti, sia per ricevere tutti i dati delle attività effettuate tramite la App. Accedendo al portale è possibile consultare in modo dettagliato tutti i dati disponibili dei parchi, dei giochi, dei passaggi manutentivi e normativi, con accesso a foto registrate tramite la App; grazie alla funzionalità GIS che

permette la geo-referenziazione degli elementi censiti, i dati raccolti sono disponibili anche su mappe interattive navigabili. Sono disponibili i report per l'elaborazione di resoconti ed analisi statistiche con la funzionalità di esportazione dei dati secondo i formati più comuni (xls, pdf).

Il software (e le relative App) sono dotati di sistema di registrazione non modificabile ossia garantire che tutte le informazioni registrate nel corso del tempo non possono essere perse, cancellate, modificate o corrette.

MANUTENZIONI – Disposizioni generali

Le ditte costruttrici/fornitrici delle attrezzature ludiche, fra le documentazioni da fornire all'acquirente, è inserito il "Piano di manutenzione" dove il proprietario del gioco trova le indicazioni di cosa deve tenere particolarmente sotto controllo nel corso del tempo. Nonostante siano realizzate con materiali specificatamente studiati per garantire resistenza e durevolezza nel tempo, anche le attrezzature ludiche sono soggette a manutenzioni, determinate da usura per intenso utilizzo da parte dei bambini oppure causati da danneggiamenti per atti vandalici o da effetti atmosferici. Grazie alle ispezioni periodiche, si possono prevenire eventuali incidenti con l'esecuzione di interventi di manutenzione finalizzati a garantire sicurezza dei fruitori, durevolezza e condizioni ottimali di utilizzo del gioco.

Le manutenzioni previste si articolano su tre gradi diversi: manutenzione ordinaria, manutenzione correttiva, manutenzione straordinaria.

La Manutenzione ordinaria: Al fine di ridurre gli incidenti, il proprietario o il gestore dovrebbe assicurare che sia stabilito, attuato e mantenuto un adeguato programma di manutenzione ordinaria, che dovrebbe considerare le condizioni locali e le istruzioni del fabbricante che possono incidere sulla frequenza di ispezione necessaria. Il programma dovrebbe elencare i componenti da sottoporre a manutenzione e dovrebbe fornire altresì i procedimenti per trattare reclami e guasti. La manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle superfici per aree da gioco dovrebbero consistere in misure preventive per mantenere il loro livello di sicurezza e di prestazione e di conformità alla/e pertinente/i parte/i della EN1176. Tali misure dovrebbero comprendere:

- a) il serraggio degli elementi di fissaggio;
- b) la riverniciatura e il ritrattamento delle superfici;
- c) la manutenzione di eventuali superfici di attenuazione dell'impatto;
- d) la lubrificazione dei cuscinetti;
- e) la marcatura delle attrezzature per indicare un livello di superficie finita per materiali sfusi;
- f) la pulizia;
- g) la rimozione di vetri rotti e altri detriti o contaminanti;
- h) l'aggiunta di materiale sfuso sino al livello corretto;
- i) la manutenzione delle aree di spazio libero.

La Manutenzione correttiva: dovrebbe comprendere misure per correggere i difetti, per ristabilire i necessari livelli di sicurezza delle attrezzature e delle superfici per aree da gioco. Tali misure dovrebbero includere:

- a) la sostituzione degli elementi di fissaggio;
- b) la saldatura o la risaldature;
- c) la sostituzione delle parti usurate o difettose;
- d) la sostituzione dei componenti strutturali difettosi.

La Manutenzione straordinaria: riguarda la posa di nuova segnaletica informativa, la posa di nuove delimitazioni come ad esempio barriere o cancelli o nuovi arredi, l'adeguamento o il rifacimento della viabilità pedonale, il rinfoltimento e/o il rinnovamento della vegetazione, la modifica o l'adeguamento della pavimentazione sulla superficie di caduta,

la sostituzione completa di un'attrezzatura complessa o l'inserimento di un'attrezzatura di tipologia differente da quella presente, l'aggiunta di nuove attrezzature oltre a quelle esistenti, la realizzazione di nuove aree gioco.

MANUTENZIONI – Disposizioni di progetto

I Comuni appartenenti all'URF attualmente sono sprovvisti di un piano aggiornato di manutenzione né in base delle ispezioni eseguite, né al numero di attrezzature di proprietà. Il presente progetto contempla, oltre che all'affidamento delle visite di monitoraggio, anche la possibilità, previa autorizzazione, di esecuzione di opere di manutenzioni di semplice natura, realizzabili durante le visite ispettive dalla ditta specializzata incaricata dei monitoraggi, grazie allo stanziamento di un minimo fondo quantificato per ogni singola Amministrazione Comunale. Tale disponibilità economica permetterà interventi di semplice natura che garantiranno la fruizione in sicurezza dei giochi senza doverli necessariamente "chiudere" e renderli temporaneamente non utilizzabili. Gli interventi manutentivi di modesta natura e di semplice esecuzione riguardano:

- serraggio di bullonerie;
- serraggio di cardano;
- lubrificazione di ferramenta;
- controllo di cavi e funi;
- trattamento delle scheggiature e delle fessurazioni più accentuate;
- ripristino degli ancoraggi al suolo quando necessari;
- riposizionamento delle distanze di sicurezza di componenti mobili (es. sedili delle altalene);
- copertura dei plinti sporgenti di fondazione;
- sostituzione o riparazione di parti in legno tipo gradini, corrimano, doghe delle balaustre a giorno;
- sostituzione/fornitura di tappi copri-vite e copri-bullone;
- sostituzione della coppia di catene per le altalene.

Gli interventi manutentivi di modesta natura, prima di essere eseguiti, dovranno essere di volta in volta preventivamente autorizzati. Tale regola sarà obbligatoria fino all'esaurimento della parte stanziata dall'Amministrazione competente territorialmente alla voce Manutenzioni del presente progetto. Esaurito tale stanziamento, la ditta incaricata cesserà l'effettuazione degli interventi di manutenzione proseguendo il suo incarico per lo svolgimento delle sole visite ispettive.

GESTIONE NUOVE ATTREZZATURE ACQUISITE – Disposizioni di progetto

Il contratto prevede la possibilità di inserire "nuove" attrezzature eventualmente acquisite o acquistate dall'URF (o dalle singole Amministrazioni Comunali competenti per territorio) o ricevute in donazione nell'elenco attrezzature in appalto.

Sono comprese nel monitoraggio, senza che nulla sia dovuto oltre a quanto previsto, delle attrezzature ludiche che dovessero venire acquisite o aggiunte a quelle esistenti per un massimo di n. 30 unità.

L'URF dovrà inviare comunicazione scritta alla ditta appaltatrice fornendo le informazioni relative alle "nuove" attrezzature da inserire in appalto (quantitativo, tipologia, localizzazione, ecc.) corredata di tutta la documentazione attinente il gioco comprendente necessariamente:

- libretto di istruzione-montaggio;
- libretto di uso-manutenzione;
- dichiarazione di corretta posa;

- certificazione dell'ente certificatore (tipo TUV o certificatore equipollente);
- documento attestante l'esecuzione dell'ispezione post-installazione effettuata prima dell'apertura al pubblico volta a valutare l'attrezzatura e il suo ambiente per il livello globale di sicurezza nell'area gioco.

All'atto di consegna delle "nuove" attrezzature, l'URF provvederà a fornire alla ditta appaltatrice cartellino metallico con numerazione progressiva che dovrà essere applicato sull'attrezzatura per una precisa identificazione di quest'ultimo: la ditta inoltre dovrà provvedere ad aggiornare il censimento inserendo l'attrezzatura negli elenchi.

La ditta appaltatrice non effettuerà nessun tipo di attività (di ispezione o di censimento o di manutenzione) sulle attrezzature "nuove" finché le medesime non siano state "consegnate" ed in regola secondo le Normative vigenti.

GESTIONE CHIUSURA ATTREZZATURA – Disposizioni di progetto

Il contratto contempla la possibilità di esecuzione immediata da parte della ditta incaricata, previa autorizzazione, di modeste opere di manutenzione con interventi di semplice natura tale da garantire la fruizione in sicurezza delle attrezzature. La ditta incaricata ravvisando condizioni di pericolo nell'utilizzo dell'attrezzatura/gioco non eliminabili immediatamente, ha l'obbligo di provvedere alla chiusura dell'attrezzatura/gioco stesso impedendone l'utilizzo, effettuando lo sbarramento degli accessi con rete plastificata (tipo da cantiere) oppure smontandone elementi essenziali (esempio per altalena/teleferica smontaggio di catene e seggiolino). Effettuato ciò, la ditta incaricata avrà l'obbligo di inviare immediata comunicazione di chiusura gioco via email all'Amministrazione Comunale competente per territorio, fornendo foto esplicative e notizie utili quali tipologia, localizzazione, breve descrizione del pericolo riscontrato, opere di manutenzione necessarie al ripristino con relativa stimata quantificazione economica di ripristino. Le disposizioni del presente capoverso saranno garantite fino all'esaurimento dello stanziamento che ogni Amministrazione Comunale ha messo a disposizione nel presente progetto alla voce Manutenzioni. Ogni Amministrazione, eseguiti gli interventi manutentivi segnalati essere necessari dalla visita ispettiva, avrà possibilità di inoltrare alla ditta incaricata relazione fotografica e descrizione/relazione delle opere eseguite ad eliminare il pericolo. Effettuato ciò, la ditta incaricata potrà a suo insindacabile giudizio e responsabilità, rilasciare autorizzazione scritta per la riapertura del gioco registrando contestualmente tramite la App a disposizione, le manutenzioni eseguite, le fotografie e il benestare rilasciato per la riattivazione.

ART. 7 – Obblighi dell'esecutore

L'esecutore, in sede di esecuzione del presente capitolato, dovrà garantire l'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) informare la D.L. Preventivamente sulle date e orari in cui si intende effettuare le ispezioni per ogni sorta di accordi;
- b) integrale applicazione nei confronti del personale utilizzato delle norme risultanti dai contratti collettivi nazionali e/o accordi locali del settore;
- c) regolare assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi;
- d) fornitura dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni richieste, qualora la stessa risulti a carico dell'affidatario in base al presente atto di cottimo ed elaborati tecnici allegati;
- e) fornitura dei dispositivi di protezione individuale occorrenti per l'esecuzione degli interventi richiesti;
- f) prestazione della manodopera occorrente per l'esecuzione degli interventi richiesti, quantitativamente sufficiente in relazione ai tempi di intervento;
- g) ove necessario, fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in

corso a norma della vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni);

- h) apprestamento di ogni misura e/o cautela inerente la sicurezza e la prevenzione infortuni sul lavoro, ai sensi della vigente normativa;
- i) pulizia del cantiere, sgombero a lavoro ultimato della attrezzatura, del materiale di risulta delle lavorazioni e dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato;
- j) possesso dell'attrezzatura occorrente per l'esecuzione degli interventi richiesti;
- k) tutte gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti con le modalità operative indicate dai competenti uffici comunali;

ART. 8 - Attività di controllo tecnico per la corretta esecuzione del servizio

1. Il controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto attraverso il software di cui al precedente art. 6 e attraverso sopralluoghi.

3. In ogni caso, le attività di controllo da parte del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare, i seguenti profili:

- la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta o autorizzate dalla stazione appaltante;
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna/esecuzione;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione degli utenti;
- il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazione a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto, registrando le eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP/direttore dell'esecuzione.

ART. 9 - Controllo amministrativo-contabile. Contestazioni e riserve.

1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio.

2. Il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

3. In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, il responsabile del progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del progetto è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva.

4. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

5. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve

6. Ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e i termini previsti dall'allegato II.14, capo II al D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 in quanto compatibili.

ART. 11 - Pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato trimestralmente. Il pagamento delle prestazioni è concordato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese, previa verifica di regolare esecuzione da parte del competente Servizio Comunale.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 124 del D.Lgs. n. 63/2023.

3. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma l'Amministrazione non procederà a saldare il relativo importo all'esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuta direttamente l'Amministrazione. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: **“Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”**.

3. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di interscambio (Sdl) secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto oggetto di affidamento è **l'Unione della Romagna Faentina (URF) – SETTORE LAVORI PUBBLICI, Piazza del Popolo n. 31 – C.F. 90028320399 e P.I. 02517640393 - 48018 FAENZA**

In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente “Codice Ufficio I.P.A.”:

Codice Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
4EHK4G	Settore Lavori Pubblici	Ing. Patrizia Barchi

Nella fattura dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG** _____), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG la fattura stessa sarà rifiutata.

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui all'art. 2-bis del D.M. n. 55 del 3.4.2013 come integrato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020 n. 132, nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente. Nelle fatture da inviare all'Amministrazione viene richiesto di indicare in fattura il numero e la data della determinazione dirigenziale dell'impegno di

spesa ed il numero dell'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'esecutore al momento dell'ordinazione della spesa.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l'istituto Tesoriere dell'Amministrazione committente, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

4. Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura.

5. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del progetto può sospendere il pagamento all'esecutore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

6. Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia stata contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente all'attività di controllo in corso di esecuzione effettuata dal direttore dell'esecuzione.

7. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni.

8. Fatte salve le sospensioni normativamente previste, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (IVA esclusa), l'appaltante procederà nei confronti del beneficiario alla verifica obbligatoria di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 circa la sussistenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

9. In ipotesi di riscontrata contemporanea inadempienza contributiva, in conformità alle indicazioni esposte nella circolare 21/03/2018 n. 13/RGS, la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 sarà effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo dell'appaltante ai sensi dell'art. 30, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, semprechè detto importo risulti superiore alla soglia di cinquemila euro (IVA esclusa).

10. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 avverrà sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna (come indicato nelle circolari del 29 luglio 2008 n. 22/RGS e dell'8 ottobre 2009 n. 29/RGS).

10. Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2022, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 12 – Revisione prezzo e rinegoziazione

1. Al verificarsi di condizioni oggettive che determinino una variazione del costo del servizio in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto il committente, tramite il RUP provvederà alla revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto la variazione dei prezzi in diminuzione opererà nel limite dell'80% della variazione superiore al 5% sopraindicato, relativamente alle prestazioni ancora da eseguirsi al momento del verificarsi della condizione.

2. Al verificarsi di condizioni oggettive, che determinino una variazione del costo del servizio in aumento superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto, a richiesta dell'esecutore il RUP, previa istruttoria provvederà alla revisione dei prezzi contrattuali.

La variazione dei prezzi in aumento opererà ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 nel limite dell'80% della variazione eccedente il 5% sopraindicato relativamente alle prestazioni ancora da eseguirsi al momento del verificarsi della condizione, escluse le prestazioni ancora da eseguirsi a causa di ritardo o altra circostanza riferibile all'esecutore e comunque nel limite dello stanziamento di bilancio utilizzando esclusivamente:

- le somme a disposizione stanziata dall'amministrazione annualmente relativamente allo stesso intervento

- le somme derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'esecutore.

3. Ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 per determinare la variazione del costo dell'opera in diminuzione o in aumento, si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

5. Nel caso di sopravvenienze di altre diverse circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea e al rischio di mercato tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, si applica l'art. 9 e l'art. 120, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 13 - Modalità del pagamento - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'esecutore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. E' fatto, perciò, obbligo all'esecutore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto di servizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche o verosimilmente utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'esecutore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto, il codice identificativo di gara (CIG)

5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì,

inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, co. 2, lett. f), del D.Lgs. n. 36/2023.

6. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'esecutore comunica il conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi al contratto, nonché le persone delegate ad operare sul medesimo (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale). In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.

7. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dall'Ente, secondo le norme che regolano la contabilità dell'Amministrazione, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario. Si applica il comma 12 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 6 dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs. n. 136/2023.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

9. L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 14 – Cessione -Subappalto - Subcontratto

1. Come previsto dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il presente contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, non può essere ceduto e non può esserne affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Come da motivazione della determina a contrarre n....., non è ammesso il subappalto per le prestazioni di Ispezioni e chiusura attrezzatura che dovranno essere eseguite a cura dell'appaltatore.

2. Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione del subappalto saranno comunicati dall'Amministrazione in conformità di quanto stabilito dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. In ottemperanza all'art. 3, co. 9, della Legge n. 136/2010, l'Amministrazione è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. Il subappalto regolarmente dichiarato in sede di offerta, dovrà essere debitamente autorizzati dall'appaltante. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'appaltante procede alla verifica della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II (I requisiti di ordine generale) del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 nei modi previsti dalla vigente normativa.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'esecutore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'esecutore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il responsabile del progetto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità di cui sopra.

5. L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

6. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto e ai sub-contratti, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

verifica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. m) dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, la presenza sul luogo di esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP.

7. Nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 di pagamento diretto a favore del subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai fini del pagamento l'esecutore comunica le prestazioni eseguite dal subappaltatore. La comunicazione deve contenere anche la specificazione del relativo importo e la proposta motivata di pagamento.

In tal caso, l'esecutore, secondo le tempistiche previste per i pagamenti, emetterà fattura nei confronti dell'Amministrazione con applicazione dello "split-payment" nella quale

indicherà l'importo complessivo da pagare (comprensivo delle prestazioni rese dal subappaltatore). Il subappaltatore fatturerà le prestazioni da lui stesso eseguite all'esecutore (in tal caso si applicherà il reverse-charge di cui all'art. 17, co. 6 lettera a) DPR 633/97).

L'Amministrazione emetterà distinti mandati di pagamenti, uno per l'esecutore, dal quale verrà detratto l'importo dovuto al subappaltatore, e uno per il subappaltatore.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 119, comma 11, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Il pagamento diretto al subappaltatore configura mera delegazione di pagamento.

8. Per la disciplina del subappalto si rinvia alle disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 15 - Avvalimento

1. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, Il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, ferma restando la responsabilità in solido di cui all'art. 104, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 16 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva

1. L'esecutore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e cottimisti nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Il fatto che il subappalto o il cottimo non sia stato autorizzato non esime l'esecutore dalla propria responsabilità solidale e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

2. L'esecutore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata si obbliga ad osservare il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara ovvero (nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato nell'offerta l'equivalente contratto collettivo da esso applicato) il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dall'esecutore nella propria offerta e dallo stesso dichiarato equivalente delle tutele e verificato da parte della stazione appaltante ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. L'appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, del subappaltatore, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità, per il pagamento delle prestazioni relative al servizio, per il certificato di verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore.

4. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. L'Amministrazione comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 giorni

5. Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito “non regolare” della verifica di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze come sopra accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
6. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.
8. E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 17 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, come previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico del progetto e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile unico del progetto ai sensi del comma 9 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

ART. 18 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto, sono ammesse nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il direttore dell'esecuzione fornisce al responsabile del progetto l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120, del D.Lgs. n. 36/2023 e propone al RUP le modifiche nonché le varianti indicandone i motivi in apposita relazione. Per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 si applica l'art. 5 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 in quanto compatibile. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi

alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà dell'Amministrazione appaltante.

3. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

4. La valutazione delle variazioni contrattuali avviene ai sensi dell'art. 35 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2026.

6. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al responsabile del processo.

ART. 19 – Conto Finale

1 Il direttore dell'esecuzione, al termine della durata complessiva del servizio redige il conto finale. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte, per le quali non siano intervenute eventuali transazioni o accordo bonario. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

ART. 20 - Certificato di regolare esecuzione

1. Essendo il servizio di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria verrà emesso il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 51 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

3. Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato previa verifica finale in contraddittorio con l'esecutore della quale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

4. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione.

5. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 21 - Pagamento del saldo e svincolo della cauzione

1. Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato, previa deduzione delle penali, con liquidazione a favore dell'esecutore della ritenuta dello 0,50 percento operata ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 previa verifica del DURC, nonché allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore.

ART. 22 - Responsabilità dell'esecutore

1. L'esecutore è sempre responsabile, sia verso l'Unione che i Comuni che ne fanno parte sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

2. L'esecutore dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro a copertura dei danni causati a persone e cose nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Unione della Romagna Faentina ed i Comuni ad essa aderenti dovranno essere ricompresi nel novero dei terzi.

Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

3. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 23 - Domicilio

1. L'esecutore del servizio dovrà dichiarare l'elezione di domicilio nel contratto che si andrà a stipulare.

ART. 24 - Penalità

1. Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, si applicano penali nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale che non possono comunque superare complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Nel caso di inadempimento delle prescrizioni contrattuali non dovute al ritardo, potrà procedersi all'applicazione di penalità da Euro 50,00 ad Euro 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento e della recidività

2. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni poste a carico dell'esecutore comporti l'applicazione di una penalità nell'importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del progetto propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

ART. 25 - Modalità di applicazione delle penalità

1. Il responsabile del progetto addebita l'ammontare delle penalità sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della prima fattura successiva alla contestazione della penale e, ove non possibile, dalla cauzione prestata.

2. L'applicazione della penalità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione, dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza da parte del responsabile del processo, rispetto alla quale l'esecutore

avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro un termine non inferiore a quindici giorni.

3. L'irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del ritardo.

ART. 26 - Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi di cui al c. 1 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023. L'Amministrazione risolve il contratto durante il periodo di applicazione dello stesso nelle ipotesi di cui al c. 2 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

2. Qualora il direttore dell'esecuzione/RUP, accerti che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, avvia in contraddittorio con l'esecutore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. All'esito del procedimento, l'amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'esecutore.

3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto progetto verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto con atto scritto comunicato all'esecutore, fermo restando il pagamento delle penali.

4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e in sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, c. 2, primo periodo del D.Lgs. 36/2023. L'amministrazione provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente. Si applicano i commi 7 e 8 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

6. Per quanto previsto dai precedenti commi l'appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del successivo art. 30.

7. Costituisce causa di risoluzione del contratto il superamento dell'ammontare complessivo delle penali applicate per il ritardato adempimento del 10% dell'importo netto contrattuale come previsto dall'art. 126, c. 1, del D.Lgs. 36/2023.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 27 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

1. Il responsabile del progetto comunica all'esecutore la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'appaltatore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 28 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, c. 4-ter e 92, c. 4, del D.Lgs. 159/2011, l'appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con le modalità e nei termini previsti all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 29 - Garanzia definitiva

1. L'esecutore è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, c. 8, del D.Lgs. 36/2023. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106. La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 117, c. 8, del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi del comma 7 dell'art.225 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti degli schemi tipo 1.2. e 1.2.1. ed alle schede tecniche parti integranti, approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018, n. 31.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

4. Come previsto dall'art. 117, c. 13, del D.Lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

5. Qualora il responsabile del progetto autorizzi, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

6. La garanzia di cui al c. 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 117, c. 8, del D.Lgs. 36/2023, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, sia per la parte servizi che per la parte lavori.

7. La garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del pagamento delle penali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alla risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

8. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

9 Potrà essere richiesto all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su rate di prezzo da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art. 117, c. 3, del D.Lgs. 36/2023103.

ART. 30 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato con delibera di Giunta n. 245/2018, si estendono, per quanto compatibili, all'Esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione contraente a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'Esecutore, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 31 - Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici

1. L'Esecutore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale, e dichiara di accettare ed applicare le relative disposizioni.

2. Secondo quanto stabilito nel Protocollo di cui al precedente comma, la stazione appaltante si impegna ad acquisire la documentazione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 nei casi previsti dalla legge, nonché per le attività imprenditoriali considerate "sensibili" individuate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 indipendentemente dal valore, mediante la consultazione degli appositi elenchi (c.d. White-list) istituiti in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24 novembre 2016.

3. Nel caso in cui si proceda alla sottoscrizione del contratto in presenza dell'informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, al quale si rinvia, e dalla documentazione antimafia definitiva si evidenzia la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltante recede dal contratto. In tal caso si applicano le disposizioni del comma 4 del suddetto art.

4. L'Esecutore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente appalto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dell'appalto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

5. L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare che l'Amministrazione si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dall'Esecutore.

ART. 32 - Foro competente

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Amministrazione ed esecutore in sede di esecuzione, non è prevista la competenza arbitrale.
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione del contratto disciplinato dalle presenti norme, è competente per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede l'Amministrazione.

Art. 33 - Riservatezza

1. Il contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione della sua esecuzione, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare l'esecutore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'affidamento né autorizzare terzi a farlo.

ART. 34 - Rispetto normativa sulla protezione dei dati personali

1. L'Amministrazione e l'esecutore si impegnano a garantire che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196/2013, Regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni.

ART.35 - Rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente atto, si fa espressamente rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento di spedizione della lettera di invito.
2. Per quanto riguarda l'esecuzione, la contabilità dei lavori ed il collaudo si rinvia espressamente alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs. 36/2023 vigenti al momento di spedizione della lettera di invito.

ART. 36 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata ivi comprese quelle bancarie e postali, e le spese di registrazione saranno a carico dell'esecutore.

Il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica.